



Emendamento n. 1

FINALIZZAZIONE RISORSE STRAORDINARIE FONDAZIONE SANTA LUCIA IRCCS DI ROMA

All'articolo 11, comma 4 dopo le parole «fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma» sono inserite le seguenti: «finalizzato alla garanzia della copertura del costo del lavoro diretto e indiretto, nonché all'acquisto di farmaci e presidi per garantire la continuità assistenziale, in ragione dell'amministrazione straordinaria della Fondazione».

Motivazione

In relazione alla conferma dell'apertura dell'amministrazione straordinaria della Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma, si ritiene opportuno specificare la finalizzazione del contributo straordinario previsto alla medesima Fondazione per l'esclusiva garanzia della copertura del costo del lavoro diretto e indiretto, per l'acquisto di farmaci e presidi per garantire la continuità assistenziale.

Emendamento n. 2

SPESA PER PERSONALE EDUCATIVO ENTI LOCALI FUORI DAI TETTI

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 21-bis.

(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)

1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

Motivazione

In ragione della necessità di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, coniugando lo sforzo che l'amministrazione pubblica sta compiendo per rafforzare i servizi educativi territoriali anche attraverso la costruzione di nuove strutture grazie ai fondi del PNRR in conseguenza dell'innalzamento dell'obiettivo europeo di copertura dei servizi educativi per le bambine e i bambini nel segmento 0-3 anni dal 33% al 45% entro il 2030, nonché in ragione di favorire l'occupazione ed in particolare quella femminile, la misura proposta intende permettere agli enti locali di rafforzare gli organici del personale educativo, scolastico ed ausiliario, prevedendo una deroga ai rigidi vincoli di spesa introdotti con il DL n. 34 del 2019.

Emendamento n. 3

MISURE DI RAFFORZAMENTO DEGLI ORGANICI DI POLIZIA LOCALE

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 21-bis.

(Misure di rafforzamento degli organici di polizia locale)

1. Al fine di assicurare il rafforzamento dei servizi di polizia locale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, la spesa per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. »

Motivazione

Il drammatico crollo degli organici degli enti locali necessita di una risposta immediata anche attraverso un potenziamento straordinario dei corpi di polizia locale. Per questo l'emendamento mira a garantire una flessibilità delle capacità assunzionali dei comuni finalizzata al potenziamento di suddetti corpi. La presente proposta normativa si pone l'obiettivo di non computare le nuove assunzioni del personale di polizia locale dai rigidi vincoli di spesa previsti dal DL n. 34 del 2019, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio.

Emendamento n.4

Articolo 9 comma 5 (emendamento aggiuntivo)

Idonei concorso straordinario docenti 2020 (DD 510/2020 e successive integrazioni)

5. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'art. 59 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.

Motivazione

Analogamente ai provvedimenti adottati per gli idonei dei concorsi ordinari 2020 (DD. 498/2020 e DD 499/2020) occorre dare prospettive di assunzione ai docenti che hanno superato le prove del concorso straordinario 2020 (DD 510/2020), dimostrando un'adeguata preparazione e il possesso di tutti i requisiti per l'esercizio della professione docente. L'integrazione delle graduatorie e la loro proroga "ad esaurimento" costituisce il presupposto della stabilizzazione.

Emendamento n.5

Articolo 9 comma 6 (emendamento aggiuntivo)

Idonei concorso PNRR docenti 2023

6. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'art. 59 c. 10 del DL 73/2021 con DD 2575/2023 e DD 2576/2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'art. 8 del DD 2575 e dai commi 2, 3 dell'art. 8 del DD 2576 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al

primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.

Motivazione

Analogamente ai provvedimenti adottati per gli idonei dei concorsi ordinari 2020 (DD. 498/2020 e DD 499/2020) occorre dare prospettive di assunzione ai docenti che hanno superato le prove dei primi concorsi PNRR (DD 2575/2023 e DD 2576/2023), dimostrando un'adeguata preparazione e il possesso di tutti i requisiti per l'esercizio della professione docente. L'integrazione delle graduatorie e la loro proroga "ad esaurimento" costituisce il presupposto della stabilizzazione.

Emendamento n.6

Articolo 9 comma 7 (emendamento aggiuntivo)

Sospensione prossimi bandi di concorso

7. È sospesa l'indizione di tutte procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno fino ad esaurimento delle graduatorie ad esaurimento di cui ai commi 5 e 6.

Motivazione.

La decisione di bandire nuovi concorsi, in presenza di graduatorie di docenti idonei che hanno superato procedure concorsuali già espletate, rappresenterebbe un inutile aggravio di spesa per lo Stato, con l'unico risultato di alimentare le sacche di precariato. Le difficoltà dell'amministrazione nel portare a termine le procedure ancora in corso di svolgimento costituiscono un ulteriore motivo per non procedere all'indizione di nuovi concorsi.

Emendamento n.7

Articolo 9 comma 8 (emendamento aggiuntivo)

Abolizione corsi Indire e potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

8. Gli articoli 6 e 7 del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71 relativo ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati da INDIRE sono abrogati. Con successivo decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, verranno implementate le autorizzazioni per i posti messi a bando dalle singole Università relativamente ai corsi di specializzazione. Sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti specializzati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università".

Fino all'a.a. 2026/27 coloro che possiedono i requisiti previsti all'articolo 6, comma 2. del Decreto-Legge n.71 possono accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in sovrannumero nella misura del 30% dei percorsi attivati da ciascun ateneo.

Al fine di dare attuazione a tale previsione, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero.

Motivazione.

La proposta contenuta nell'articolo 6 del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71. è motivo di forte preoccupazione, in quanto rischia di abbassare il livello qualitativo del percorso di specializzazione. Si tratta di una soluzione transitoria che non risolverebbe il problema in maniera sistemica e creerebbe tra l'altro disomogeneità di trattamento e di opportunità tra i docenti che intraprenderanno l'uno o l'altro percorso. L'emendamento propone quindi strumenti tesi a incrementare l'offerta formativa dei percorsi esistenti, senza abbassarne gli standard formativi, e individua la necessità di stanziare risorse economiche per le Università statali che attivano i corsi in sovrannumero.

Complessivamente occorre intervenire con una proposta organica che, partendo da politiche di programmazione e investimento sugli organici di sostegno, valorizzi la qualità dei percorsi di specializzazione

per il sostegno erogati dagli atenei implementando l'offerta formativa in relazione al fabbisogno regionale. È necessario rivedere anche il sistema dei costi interamente a carico dei partecipanti.

Emendamento n.8

Articolo 9 comma 9 (emendamento aggiuntivo)

Misure per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento

9. Coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.

9 bis. I soggetti di cui al comma 9 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie.

Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.

Motivazione.

La previsione normativa contenuta nell'OM 88 del 16 maggio 2024 rappresenta una vera e propria sanatoria a fronte dei ritardi nelle procedure di riconoscimento dei titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti all'estero.

Non è possibile prescindere da una valutazione rigorosa dei percorsi effettuati, dal loro riconoscimento o diniego per garantire una preparazione di qualità analoga agli altri docenti abilitati o specializzati con i percorsi previsti in Italia.

La proposta emendativa è tesa a definire meccanismi di accesso ai contratti di supplenza da parte dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione o la specializzazione all'estero e sono in attesa di riconoscimento che non determinino contenzioso con i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze.

Emendamento n.9

Articolo 9 comma 10 (emendamento aggiuntivo)

Abrogazione dell'articolo 8 del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71

10. L'articolo 8 del Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, finalizzato a garantire la continuità dei docenti di sostegno a tempo determinato, attraverso conferma sul medesimo posto del precedente anno scolastico, "nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente" è abrogato.

Motivazione.

La conferma del docente supplente su richiesta delle famiglie garantirebbe solo la continuità del lavoro precario andando a smantellare il sistema di reclutamento attraverso le graduatorie per sostituirlo con un sistema soggetto a vincoli e consensi in netto contrasto con i principi di trasparenza e legittimità delle operazioni. Per rendere la continuità didattica davvero esigibile è necessaria la progressiva stabilizzazione dei posti in deroga e l'implementazione dell'offerta formativa dei percorsi di specializzazione, favorendone l'accesso e adeguandola al fabbisogno regionale.

Emendamento n.10

Articolo 9 comma 11 (emendamento aggiuntivo)

Proroga contratti Ata PNRR e Agenda sud fino al 31 dicembre 2026

11. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo

determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.

Per le suddette finalità, il fondo di cui all'[articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 10 agosto 2023, n. 112](#), è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad assicurare la continuità del lavoro al personale Ata assunto per il supporto e la realizzazione degli obiettivi del PNRR e Agenda Sud. Le attuali scadenze contrattuali del 15 aprile 2024 per i Collaboratori scolastici e le proroghe al 30 giugno 2024 per gli Assistenti amministrativi e tecnici non è coerente con lo sviluppo temporale dei progetti che si proiettano fino al 2026. Le scuole per l'attuazione di tutte le misure previste hanno necessità di avere certezza di copertura finanziaria e le proroghe non possono dipendere, come sta accadendo, dall'aleatorietà delle risorse disponibili che, non sono attualmente in grado neppure di coprire interamente lo scopo per cui sono state stanziare.

Emendamento n.11

Articolo 9 comma 12 (emendamento aggiuntivo)

Spostamento delle spese per le supplenze i brevi e saltuarie della scuola negli stanziamenti relativi al personale supplente fino al 30 giugno

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplente breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di assicurare regolarità e certezza nel pagamento degli stipendi ai supplenti brevi e saltuari che riscuotono lo stipendio con molti mesi di ritardi. Recentemente tali ritardi hanno raggiunto livelli inaccettabili, tanto che migliaia di precari della scuola hanno riscosso solo a gennaio 2024 le rate di settembre, ottobre, novembre, dicembre e 13^a mensilità 2023. Per porre fine a questa discriminazione proprio nei confronti di quei lavoratori e di quelle lavoratrici che più degli altri hanno bisogno della retribuzione, non potendo godere di una continuità del contratto, è necessario trattare la spesa per le supplenze brevi e saltuarie alla stregua di partita di spesa fissa, come già avviene nel caso degli stipendi del personale supplente in maternità (art. 2 comma 5 DL 147/2007).

Emendamento n.12

Art. 9 comma 13 (emendamento aggiuntivo)

(Misure a sostegno dell'incremento e stabilizzazione del personale ATA)

1. Per l'anno scolastico 2025/2026 il Ministero dell'istruzione e del Merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i

posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo.
3. Per gli oneri derivanti dai precedenti commi è autorizzata la spesa aggiuntiva di 180 milioni per l'anno 2025, di 535 milioni per l'anno 2026 e di 600 milioni a regime